

NEL SEGNO
DI UN SALUTARE DECENTRAMENTO.
NOTE IN MARGINE
AL M.P. *COMPETENTIAS QUASDAM DECERNERE*
CIRCA IL DIRITTO DELLA VITA CONSACRATA*

IN THE PERSPECTIVE OF A HEALTHY DECENTRALIZATION.

NOTES ON THE MARGIN
OF THE M.P. *COMPETENTIAS QUASDAM DECERNERE*
REGARDING THE RIGHT TO CONSECRATED LIFE

LUIGI SABBARESE

RIASSUNTO · Premessa una sintetica contestualizzazione del m.p. nella *ratio* del salutare decentramento che ha connotato diversi altri interventi pontifici, precisato l'ambito della presente nota, circoscritta ai canoni del diritto degli Istituti di vita consacrata, adombrato il significato generale del decentramento nel contesto del magistero di Francesco, l'A. espone le diverse fattispecie interessate, con alcune problematiche connesse, specie la concessione dell'indulto di escaustrazione fino a cinque anni e l'effetto immediato del decreto di dimissio-

ABSTRACT · After an essential contextualization of the m.p. in the *ratio* of the beneficial decentralization that has characterized a number of previous pontifical interventions; after clarifying the aim of the note which is limited to the canons of the law of the Institutes of consecrated life and touching upon the general meaning of decentralization in the context of the magisterium of Francis, the Author analyzes various cases involved and connected issues, especially the granting of the excaustration pardon for up to five years and the immediate effect of the

l.sabbarese@urbaniana.edu, Professore ordinario, Facoltà di diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana, Roma, Italia.

* Il testo della Lettera apostolica in forma di «motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco *Competentias quasdam decernere* con la quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, commentato nel presente contributo, è stato pubblicato nel numero precedente della nostra rivista. Si veda «*Ius Ecclesiae*» 34, n. 2 (2022), pp. 800-805.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*Double-Blind Peer-Review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202308601013](https://doi.org/10.19272/202308601013) · «*IUS ECCLESIAE*» · XXXV, 1, 2023 · PP. 305-320

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 12.1.2023 · REVIEWED: 31.1.2023 · ACCEPTED: 3.2.2023

ne senza che sia più necessaria la conferma dell'autorità superiore.

decree of dismissal without the need for confirmation by the higher authority.

PAROLE CHIAVE · decentramento, esclaustrazione, dimissione dall'Istituto.

KEYWORDS · Decentralization, Exclaustration, Dismissal from the Institute.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Riconoscimento ed erezione di associazioni di *Ordo virginum*. – 3. Indulto di esclaustrazione per un quinquennio a un professore di voti perpetui. – 4. Indulto di lasciare l'Istituto a un professore di voti temporanei. – 5. La dimissione da un monastero *sui iuris*. – 6. Il decreto di dimissione dall'Istituto senza conferma.

1. PREMESSA

IL m.p. *Competentias quasdam decernere*,¹ con il quale vengono mutate alcune norme del CIC e del CCEO, si compone di 10 articoli, di cui 4 riguardano il diritto della vita consacrata (artt. 4-7) e apportano modifiche rilevanti al can. 604 del CIC, ai cann. 686 § 1 del CIC e 489 § 2 del CCEO, al can. 688 § 2 del CIC e 496 §§ 1-2 e 546 § 2 del CCEO, ai cann. 699 § 2 e 700 del CIC e 499, 501 § 2 e 552 § 1 del CCEO. Mi occuperò elettivamente dei canoni latini; eccezionalmente farò riferimento ai canoni orientali per evidenziare specifiche differenze tra le due legislazioni e qualche aspetto peculiare della normativa orientale.

I canoni modificati riguardano per la maggior parte forme di separazione dall'Istituto, mentre solo uno riguarda una forma individuale di vita consacrata, costituita dall'*Ordo virginum*. Solo in quest'ultimo caso il m.p. introduce nel Codice un testo normativo nuovo; negli altri casi si tratta di modifiche al testo di canoni già esistenti.

Il Papa ha inteso intervenire, come di solito, con un m.p. che, a differenza di altri documenti legislativi, permette di dare disposizioni per il bene della comunità e regolare una generalità di situazioni. Vi è anche da considerare che un m.p., dovendo intervenire con una certa celerità e quindi, avendo un carattere di urgenza, richiede un tempo di preparazione e di promulgazione ragionevolmente breve.

Il principio che regola il m.p. in questione si sintetizza in quella «salutaris distributio extra centrum» che caratterizza dall'inizio il ministero petrino di Francesco e alcuni suoi interventi programmatici e normativi.² A mo' di esempio, è sufficiente qui richiamare il n. 16 dell'esortazione apostolica

¹ FRANCESCO, Lettera ap. m.p. *Competentias quasdam decernere*, 11 febbraio 2022, «Communicationes» 44 (2022), pp. 84-89.

² È utile ricordare che la prefazione al CIC, richiamando i principi di revisione del Codice, menziona già, all'interno del principio di sussidiarietà, quella «sana decentralizatio»: *Praefatio* [Codicis Iuris Canonici], «AAS» 75 (1983), p. xxii.

Evangelii gaudium:³ «Non credo neppure che si debba attendere dal magistero papale una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la necessità di procedere in una salutare “decentralizzazione”»; oppure il proemio di *Praedicate Evangelium* che, tra i principi e criteri di riforma della Curia romana⁴ nel contesto della corresponsabilità nella comunione, ispirandosi a *Evangelii gaudium*, recita: «Questa riforma si propone, nello spirito di una “sana decentralizzazione”, di lasciare alla competenza dei Pastori la facoltà di risolvere nell’esercizio del “loro proprio compito di maestri” e di Pastori le questioni che conoscono bene e che non toccano l’unità di dottrina, di disciplina e di comunione della Chiesa, sempre agendo con quella corresponsabilità che è frutto ed espressione di quello specifico *mysterium communionis* che è la Chiesa».

Il salutare decentramento non è rimasto solo un principio programmatico; esso ha investito pure il sistema canonico con molteplici interventi sul Codice, apportandovi numerose e talvolta notevoli modifiche. Solo per accennare a qualche esempio del presente pontificato è sufficiente citare il m.p. *Magnum principium*,⁵ che ha decentrato il ruolo della Santa Sede e ha concentrato, cioè ha ricollocato al centro le Conferenze episcopali,⁶ oppure il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*,⁷ che ha puntato decisamente, nella ricerca della giustizia nei processi matrimoniali, sulla centralità del Vescovo e del tribunale diocesano.

Nel m.p. *Competentias quasdam decernere* “esplode” l’orientamento pontificio a favore di uno spiccato decentramento,⁸ col tentativo di fornire pure

³ FRANCESCO, Esortazione ap. *Evangelii gaudium*, 23 novembre 2013, «AAS» 105 (2013), p. 1027.

⁴ FRANCESCO, Costituzione ap. *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, «Communicationes» 54 (2022), pp. 9-81; M. DEL POZZO, Una lettura ‘strutturale’ di “*Praedicate Evangelium*”, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), 13 del 2022, specie il paragrafo 5.3, *La corresponsabilità decentralizzante*; G. GHIRLANDA, *La Cost. ap. Praedicate Evangelium sulla Curia romana*, «Periodica» 111 (2022), pp. 375-378; E. KOUVEGLO, *Primato ed episcopato nella Costituzione apostolica Praedicate Evangelium*, in F. GIAMMARRESI (a cura di) *La Costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, conternuti e novità*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2022, pp. 53-57.

⁵ FRANCESCO, Lettera ap. m.p. *Magnum principium*, 3 settembre 2017, «AAS» 109 (2017), pp. 967-970.

⁶ M. DEL POZZO, *Fedeltà e decentramento nelle tradizioni liturgiche*, «Ius Ecclesiae» 30 (2018), pp. 633-646; G. INCITTI, *In margine al motu proprio «Magnum Principium». Il coraggio di ritornare al Concilio*, «Ephemerides Iuris Canonici» 58 (2018), pp. 151-179.

⁷ FRANCESCO, Lettera ap. m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, «AAS» 107 (2015), pp. 958-970.

⁸ È limitata l’incidenza del nostro m.p., «specie in materia di riassegnazione di nuove competenze all’episcopato»: J. I. ARRIETA, *La nuova organizzazione della curia romana*, «Ius Ecclesiae» 35 (2022), p. 423.

un quadro teoretico della natura e delle finalità del salutare decentramento che consiste ed esprime «l'universalità condivisa e plurale della Chiesa [...], incoraggia una rapida efficacia dell'azione pastorale di governo, agevolata dalla sua stessa prossimità alle persone e alle situazioni [...]».

In tema di decentramento, la canonistica non è generosa, ma nemmeno assente.⁹ Alcuni pochi contributi hanno potuto evidenziare tra sussidiarietà e decentramento una relazione ma non proprio una equivalenza logica e ontologica;¹⁰ una caratteristica della concreta applicazione del principio di sussidiarietà;¹¹ una sorta di definizione che vede nel concetto l'azione e l'effetto di attribuire competenze alle Chiese particolari e ai loro raggruppamenti da parte della suprema autorità, mantenendo quella connaturale dinamica tra centralizzazione e decentramento.¹²

Per quanto attiene alle modifiche specifiche nell'ambito del diritto della vita consacrata, queste si inseriscono adeguatamente nel principio che ha ispirato l'intero m.p.; infatti, la finalità anche di questi cambiamenti consiste nell'assegnare in modo nuovo alcune competenze attribuite al governo del proprio Istituto. In tal modo, si ha una applicazione concreta del principio di decentralizzazione, che riconosce una maggiore conoscenza del caso all'autorità più prossima al religioso interessato piuttosto che all'autorità più lontana, anche se tale prossimità non è esente da rischi; ad esempio, non è sempre garanzia di conoscenza migliore delle situazioni né di soluzioni più adeguate dei casi.

2. RICONOSCIMENTO ED EREZIONE DI ASSOCIAZIONI DI *ORDO VIRGINUM*

L'*Ordo virginum*,¹³ attraverso l'istruzione *Ecclesiae sponsae imago* del 2018,¹⁴

⁹ Sul decentramento e le sue attuazioni nel nostro m.p., vedi U. RHODE, *Competentias quasdam: un motu proprio per il decentramento*, «Periodica» 111 (2022), pp. 527-558.

¹⁰ A. VIANA, *El principio de subsidiariedad en el gobierno de la Iglesia*, «Ius canonicum» 38 (1998), pp. 161-165.

¹¹ J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 55.

¹² J. M. GONZÁLEZ DEL VAL, *Descentralización*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona, Aranzadi, 2012, pp. 257-259.

¹³ D. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *La Orden de las Vírgenes: estatuto teológico-canónico según el CIC (can. 604)*, «Commentarium pro religiosis» 87 (2006), pp. 279-319.

¹⁴ FRANCESCO, *Istruzione Ecclesiae sponsae imago*, 8 giugno 2018, «AAS» 110 (2018), pp. 1042-1095; J. RODRÍGUEZ CARBALLO, *La Instrucción Ecclesiae Sponsae Imago un documento al servicio del crecimiento del Ordo virginum*, «Nivaria theologica» 29 (2019), pp. 11-33; E. L. BOLCHI, S. DEL CINQUE, *Consacrate e radicate nella Chiesa particolare. Note di commento all'Istruzione Ecclesiae sponsae imago sull'Ordo virginum*, in A. P. BOSCO, E. B. O. OKONKWO (a cura di), «*Quis custodiet ipsos custodes?*». Studi in onore di Giacomo Incitti, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2021, pp. 403-422; Y. SUGAWARA, *L'istruzione sull'Ordo virginum (can. 604)*

aveva già ricevuto una più che adeguata attenzione anche a favore della promozione di questa forma di vita. Ora, con l'aggiunta del § 3 al can. 604, si è inteso esplicitare il diritto di associazione delle vergini. La peculiarità dell'*Ordo virginum* nella Chiesa si rinviene in due elementi: il santo proposito della castità e il servizio alla Chiesa.¹⁵

Al can. 604 viene aggiunto il § 3 per il riconoscimento e l'erezione di associazioni dell'Ordine delle vergini di competenza del Vescovo diocesano nell'ambito del suo territorio, e della Conferenza Episcopale a livello nazionale.

Ora, l'accento sul vincolo associativo – che l'aggiunta di un nuovo paragrafo sul diritto delle vergini di associarsi enfatizza – rischia di far perdere il radicamento diocesano che è peculiare di questa forma di vita. Anche la costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* sottolinea di nuovo la competenza del Dicastero per le associazioni a livello internazionale (cfr. art. 126 § 2).

Il § 3 aggiunto al can. 604 non contiene una modifica della disciplina previgente circa le associazioni dell'*Ordo virginum*. Richiamare l'attenzione sulle associazioni di vergini consacrate rischia di mettere in secondo piano il legame che sussiste tra le vergini consacrate che, ricevendo la *consecratio virginum*, entrano a far parte di uno specifico *Ordo fidelium*, nel quale vivono il radicamento nella Chiesa particolare e, attraverso essa, la comunione con la Chiesa universale. La configurazione ecclesiale di questa forma di vita consacrata comporta vincoli di comunione con la Chiesa e tra le stesse vergini consacrate che superano il mero legame associativo.¹⁶

In effetti, il nuovo § 3 intende unicamente determinare l'autorità competente per erigere le associazioni, probabilmente nel contesto dell'istruzione *Ecclesiae sponsa imago* n. 65,¹⁷ ove si prevede la possibilità di radunarsi in una specifica associazione di vergini consacrate. Si tratta di una possibilità e non di un obbligo e soprattutto si dovrebbe evitare il pericolo di assimilare tali

Ecclesiae sponsae imago, «Periodica» 110 (2021), pp. 459-472; N. BAUER, *Ecclesiae sponsae imago: Instruction on the Order of Consecrated Virgins Aids in Implementing Canon 604 and the Rite of Consecration*, «The Jurist» 77 (2021), pp. 73-101.

¹⁵ Cfr. E. BOLCHI, *La consacrazione nell'Ordo virginum. Forma di vita e disciplina canonica*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2002; J. TORRES, *Gli IVC e le SVA. Commentario esegetico alla parte III del libro II del CIC (cann. 573-746)*, «Commentarium pro religiosis» 92 (2011), pp. 116-120.

¹⁶ E. L. BOLCHI, S. DEL CINQUE, *Consacrate e radicate nella Chiesa particolare*, cit., pp. 416-417. L'unico esempio di associazione di vergini di diritto pontificio è costituito dalle *Servidoras*, approvate definitivamente con decreto dell'allora Congregazione per gli IVCSVA del 24 settembre 2005 (Prot. n. B. 241-1/93).

¹⁷ Che recita: «Per osservare più fedelmente il loro proposito e aiutarsi reciprocamente nello svolgere quel servizio alla Chiesa che è confacente al loro stato, le consacrate possono riunirsi in associazioni e chiedere all'autorità ecclesiale competente il riconoscimento canonico dello statuto ed eventualmente la sua approvazione».

associazioni a forme di consacrazione associata religiosa o secolare. Pertanto tali associazioni non comportano alcuna convivenza, anche se sarebbe lecita se sorgesse da una libera opzione.

3. INDULTO DI ESCLAUSTRAZIONE PER UN QUINQUENNIO A UN PROFESSO DI VOTI PERPETUI

La prima modalità di uscita¹⁸ dall'Istituto è l'esclaustrazione. Diversi Autori, specie nella dottrina postcodiciale, hanno criticato la collocazione sistematica dell'esclaustrazione sotto il capitolo concernente l'uscita dall'Istituto. Sotto la vigenza del CIC 17, tuttavia, la dottrina indicava con decisione la distinzione tra assenza ed esclaustrazione: «Il ne faut pas confondre l'exclaustration avec la simple permission de vivre plus de six mois hors du convent (can. 606, § 2) [...]».¹⁹ La dottrina ha quindi preferito ricollocare l'esclaustrazione sotto il capitolo circa gli obblighi e i diritti dell'Istituto e dei suoi membri, nel contesto della vita fraterna. Ad esempio, Beyer tratta dell'esclaustrazione subito dopo l'assenza dalla comunità e ritiene che riguardo ad essa «si sarebbe fatto meglio a parlare di “assenza prolungata dall'Istituto”, il che è qualcosa in più di una assenza dalla comunità».²⁰ Altri, però, mantengono la distinta collocazione sistematica, perché distinte sono le due figure giuridiche per la durata, le cause, la speciale dipendenza dall'Ordinario e la perdita di certi diritti.²¹

Nel can. 638 del CIC 17 l'esclaustrazione per i professi degli Istituti di diritto pontificio era di competenza della sola Santa Sede, mentre l'indulto per i professi di Istituti di diritto diocesano era di competenza anche dell'Ordinario del luogo. Con il CIC 83 si introduce già una ragguardevole forma di decentralizzazione, che vede il Moderatore supremo direttamente competente a concedere l'indulto fino a un triennio.

Il novellato can. 686 § 1 – che amplia i termini di esclaustrazione fino a un massimo di cinque anni – riguarda unicamente la fattispecie dell'esclaustrazione su richiesta del religioso, con esclusione, dunque, sia dell'esclaustra-

¹⁸ Tuttavia la dottrina annota che non si tratta di vera e propria uscita. In tal senso, ad esempio, V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2015, p. 559; S. RECCHI, *Commento al can. 686*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *Codice di Diritto Canonico commentato*, Milano, Ancora, 2022⁶, p. 589.

¹⁹ In tal senso, E. JOMBART, *Exclaustration*, in R. NAZ (a cura di), *Dictionnaire de Droit Canonique*, vol. v, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1953, col. 609.

²⁰ J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Milano, Ancora, 1989, p. 353.

²¹ Rimando alle voci sintetiche di F. J. EGAÑA, «Esclaustrazione», in C. CORRAL SALVADOR, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA (a cura di), *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Ciniello Balsamo, San Paolo, 1993, pp. 462-463; F. J. EGAÑA, «Permesso di assenza negli Istituti religiosi», in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, cit., pp. 789-790; D. J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, «Esclaustrazione», in *Dizionario Teologico della Vita Consacrata*, cit., pp. 683-688, specie pp. 687-688 circa le differenze tra esclaustrazione e assenza.

zione delle monache, regolata nel § 2 del can. 686,²² che continua ad essere riservata alla Sede Apostolica, sia dell'esclaustrazione imposta, normata dal § 3 del medesimo can. 686.

Il § 1 del can. 686 regola l'esclaustrazione ad istanza del religioso, in dottrina definita esclaustrazione semplice²³ oppure esclaustrazione sollecitata.²⁴ È concessa ad un professo di voti perpetui in un Istituto di diritto pontificio o di diritto diocesano, a seguito di domanda libera da parte del religioso; l'indulto viene concesso dal Moderatore supremo col consenso del suo consiglio, per una causa non solo giusta, ma grave, per un tempo non più lungo di cinque anni²⁵ e quindi anche meno.

In deroga, dunque, al can. 686 § 1 «viene estesa da tre a cinque anni la facoltà del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio di concedere l'indulto di esclaustrazione a un professo perpetuo. Una proroga dell'indulto, o una concessione superiore a cinque anni, resta di esclusiva competenza della Santa Sede o del Vescovo diocesano se si tratta di Istituti di diritto diocesano».

«La durata fissata nell'indulto di esclaustrazione non significa che il professo abbia diritto a rimanere fuori della casa religiosa per tutto questo tempo. Infatti, il Superiore generale, per giusti motivi, può richiamarlo alla vita comune. Anche il religioso, se vuole, può rientrare prima della scadenza del tempo fissato. Il Moderatore generale è tenuto a riprenderlo. In caso contrario il professo ha diritto di presentare ricorso».²⁶ Se si tratta di un religioso chierico è necessario il previo consenso dell'Ordinario del luogo in cui egli dovrà dimorare.²⁷

²² È utile qui richiamare che i nn. 130-131 e 177-180 dell'istruzione *Cor orans* (1 aprile 2018) stabiliscono, in deroga al can. 686 § 2, che l'indulto di esclaustrazione per le monache non è più riservato alla Santa Sede, ma può essere concesso dalla Superiora maggiore col consenso del suo consiglio fino a un anno; fino a tre anni può essere prorogato dalla Presidente della federazione col consenso del suo consiglio; oltre il triennio è necessario l'intervento del Dicastero competente, il quale comunque eserciterà questa facoltà che non è più ad esso riservata.

²³ V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 559.

²⁴ D. J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *Esclaustrazione*, in T. GOFFI, A. PALAZZINI (a cura di), *Dizionario teologico della vita consacrata*, Milano, Ancora, 1994, p. 684.

²⁵ È utile ricordare che già la CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Il dono della fedeltà la gioia della perseveranza*. Manete in dilectione mea (Gv 15,9). *Orientamenti*, Città del Vaticano, LEV, 2020, p. 122, per la sola esclaustrazione imposta, indicava che questa poteva essere «disposta per periodi di tempo determinati – 3 o 5 – prorogabili alla scadenza» (n. 73). Tale aggiunta degli Orientamenti, se aggiornata, dovrebbe vedere prolungati i termini a 5 o 7 anni.

²⁶ P. MALECHA, *La separazione dall'Istituto religioso*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *La vita consacrata nella Chiesa*, Milano, Glossa, 2006, p. 280.

²⁷ Per le difficoltà che potrebbero sorgere riguardo alla dipendenza del religioso chierico sia verso i propri Superiori sia verso l'Ordinario del luogo, si vedano le osservazioni di V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., pp. 560-561.

Su questo aspetto specifico della durata del tempo di escaustrazione, in relazione al sano decentramento che il m.p. *Competentias quasdam decernere* intende riaffermare, è più che opportuno riprendere le ragioni e le finalità del decentramento in relazione all'ampliamento del tempo massimo di escaustrazione. Nel contesto specifico della vita consacrata è sufficiente il richiamo a due aspetti dell'intero proemio del m.p.: «valorizzare la prossimità» e incoraggiare «una più rapida efficacia dell'azione pastorale di governo da parte dell'autorità locale». Questi due aspetti sono importanti in un sano cammino di discernimento, prodromico e necessario a garanzia della efficacia di qualsiasi sano decentramento.

Purtroppo la vita degli Istituti denota che in tema di escaustrazione – non meno che in altre forme di separazione dall'Istituto – non è agevole il discernimento e non è facile individuare con chiarezza sia le cause che inducono i religiosi a chiedere l'escaustrazione sia la gravità di esse. Proprio sull'identificazione delle cause la dottrina si è attardata non poco.

Infatti, per chiedere l'indulto sono necessarie cause gravi, date le conseguenze dello stesso indulto e l'effetto che frequentemente produce sui religiosi. Le cause possono essere molto diverse. Il religioso le deve manifestare con sincerità e verità; i Superiori competenti le devono vagliare. «Esse possono essere molteplici, alcune dipendenti dalla situazione soggettiva del religioso, altre da situazioni oggettive non dipendenti da lui: tra le prime si potrebbero annoverare difficoltà da parte del religioso per continuare nella vita religiosa, tra le seconde doveri a cui il religioso deve far fronte e che non sono compatibili con la vita religiosa nella sua interezza».²⁸

La dottrina si è sforzata di individuare e precisare le cause gravi che possono indurre il religioso a chiedere l'escaustrazione.

Gli Autori precodicali ritenevano come cause la malattia fisica del religioso, l'aiuto da prestare ai genitori o familiari sia per motivi di salute sia per motivi di sostegno economico a familiari, stati di depressione o altre malattie mentali del religioso, trattamento ingiusto del religioso dovuto a difficoltà personali in comunità, doveri assunti all'esterno della comunità con il permesso del superiore, completamento degli studi.

Gli Autori postcodicali riprendono da una parte i motivi addotti dai commentatori precedenti e dall'altra aggiungono la ricerca di un nuovo Istituto per un eventuale passaggio ad esso oppure uno stato di crisi vocazionale.²⁹

²⁸ V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 562. Il De Paolis annota, altresì, che la stessa causa può suggerire o l'escaustrazione o l'*extra domum*; la scelta dell'una o dell'altra soluzione dipenderà dal religioso, dai Superiori e dalla causa che ha dato origine alla richiesta del religioso.

²⁹ Per la dottrina si veda la sintesi di M. RUESSMANN, *Excaustration. Its Nature and Use according to Current Law*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1995, pp. 96-99. Per un elenco delle cause di richiesta di escaustrazione semplice si veda *ibidem*, p. 319: «a. voca-

Gli Autori, poi, oltre a individuare esemplificativamente qualche causa grave, ritengono che «cause gravi potranno essere determinate dal diritto proprio, comunque caso per caso la valutazione è lasciata al Moderatore supremo e al suo consiglio»,³⁰ oppure si trova anche chi, oltre a precisare che le «cause che giustificano l'indulto riguardano la persona del religioso», ritiene che «si dovrà giudicare se in certi casi non sia preferibile accordare il permesso di assenza a norma del can. 665 § 1. Talvolta l'esclaustrazione è suggerita a chi ha chiesto la dispensa dai voti proprio perché esperimenti cosa sia la vita fuori dall'Istituto». ³¹ Riguardo, però, all'utilizzo dell'istituto dell'assenza, posizioni contrarie sostengono – correttamente – che le cause enumerate nel can. 665 § 1 non costituiscono ragioni per autorizzare l'indulto di esclaustrazione, in quanto si tratta di situazioni che si possono risolvere ricorrendo al permesso di assenza. ³²

La modifica apportata al can. 686 § 1 è in sé chiara: estende da tre a cinque anni il periodo di esclaustrazione che è possibile concedere a un professore perpetuo da parte del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio. Non è da sottovalutare tuttavia che tale estensione potrebbe innescare situazioni irregolari, disciplinari e/o pastorali, non facilmente verificabili da parte del Superiore competente, in particolare quando si tratta di un religioso-chierico.

Ciò è ancora più grave, quando, ad esempio, un religioso riceve l'indulto per un intero quinquennio e l'Istituto non è in grado di garantire un minimo di accompagnamento, anche perché magari il religioso in questione non è ben disposto a lasciarsi accompagnare. Credo che, ancor più che in passato, l'estensione massima dell'esclaustrazione a cinque anni non vada concessa per l'intero quinquennio, ma anno per anno, così da permettere al Superiore competente e al religioso un realistico contatto, a garanzia di quell'accompagnamento e verifica del cammino tanto necessari *extra claustrum*. Se, invece, le relazioni tra l'esclaustrando e i Superiori sono scarse o del tutto inesistenti, l'appartenenza all'Istituto viene fortemente indebolita.

tion doubt, b. do pastoral/diocesan work, c. care for sick parent(s), d. care for sick sibling(s), e. other family – or relative – related, f. own health (physical and/or mental), g. can't live in common life, h. try hermit life, i. found new religious Institute, j. transfer to another religious Institute, k. university studies, l. other».

³⁰ G. GHIRLANDA, *La problematica della separazione del religioso dal proprio Istituto*, in *Il nuovo diritto dei religiosi*, Roma, Rogate, 1984, p. 191; G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Cinisello Balsamo-Roma, Edizioni Paoline-Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1990, p. 205.

³¹ E. GAMBARI, *Vita religiosa oggi*, Roma, Edizioni Monfortane, 1983, p. 600.

³² F. J. RAMOS, *Comentario a los canones 686-687*, in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (obra coordinada y dirigida por), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II/2, Pamplona, EUNSA, 1997², p. 1746.

La determinazione del tempo di escaustrazione si deve realizzare in considerazione sia della gravità della causa e del discernimento dei Superiori sia, come già detto, delle effettive possibilità di accompagnamento del religioso escaustrato.³³ Pertanto, un quinquennio è da ritenersi più che sufficiente per un realistico ed efficace discernimento e per evitare che vi sia un distacco eccessivo dalla vita comune e dall'Istituto. D'altronde la prassi del Dicastero difficilmente concede, oltre il quinquennio, un ulteriore periodo superiore ad un anno.

Gli *Orientamenti* "Il dono della fedeltà la gioia della perseveranza" del Dicastero, pubblicati nel 2020, hanno inserito nella parte terza sia alcune novità normative sia la prassi dicasteriale. Riprendendo la sistematica codiciale, che nel Il cap. VI della parte III del libro II del CIC/83 dispone la materia in 3 articoli: passaggio ad un altro Istituto (can. 684-685), uscita dall'Istituto (can. 686-693) e dimissione dall'Istituto (can. 694-704), gli *Orientamenti* ripercorrono non solo la normativa canonica ma la arricchiscono con elementi di prassi in uso presso il Dicastero. Da qui il titolo della parte terza degli *Orientamenti*, *La separazione dall'Istituto. Normativa canonica e prassi dicasteriale*.

Alla luce del novellato can. 686 § 1 anche gli *Orientamenti* andranno aggiornati. E si dovranno precisare alcuni aspetti che già erano poco chiari.

Anzitutto vi è la questione della proroga dell'indulto *ultra quinquennium*. Nel caso di proroga dell'indulto di escaustrazione per un nuovo quinquennio, determinare se intendere il quinquennio in maniera continuativa o meno spetta al diritto proprio o alla prassi³⁴ dell'Istituto. Ci si può domandare se concluso il quinquennio di escaustrazione sia possibile una proroga o addirittura la concessione di un nuovo quinquennio. Un intero quinquennio sembrerebbe sufficiente per verificare il periodo di assenza dalla vita comune. Tuttavia, nel caso sia opportuno o necessario prorogare, in parte o per intero, il tempo di escaustrazione bisognerà riferirsi ai criteri e alla prassi che il Dicastero aveva già indicato nei propri *Orientamenti* e che vanno aggiornati al nuovo § 1 del can. 686: oltre il quinquennio l'escaustrazione può essere concessa dal Dicastero. Utile anche l'indicazione degli *Orientamenti* che lasciano «al diritto proprio determinare se il triennio [ora quinquennio] debba intendersi in maniera continuativa o meno» (n. 71).

Un aspetto interessante, che rimane sempre da approfondire, concerne le determinazioni che il diritto proprio potrebbe/dovrebbe prevedere circa

³³ A. JIMÉNEZ ECHAVE, *La excaustración medio pastoral al servicio del religioso y del Instituto*, «Commentarium pro religiosis» 95 (2014), p. 343.

³⁴ Il n. 71 degli *Orientamenti* parla di prassi dell'Istituto. Ci si potrebbe domandare se a tutti gli Istituti si possa riconoscere una prassi, o se, invece, questa sia da riservare ai soli Istituti di grandi dimensioni o a quelli di antica fondazione. Per la prassi del Dicastero, rinvio a L. SABBARESE, *Normativa canonica e prassi dicasteriale nella separazione dall'Istituto*, «Ephemerides Iuris Canonici» 60 (2020), pp. 565-586.

la concessione dell'esclaustrazione in un unico periodo quinquennale – soluzione, come già detto, da non preferire – oppure in concessioni di tempo più breve; oppure le determinazioni circa lo stato canonico dell'esclaustrato in riferimento all'abito, alla voce attiva e passiva, ad eventuali obblighi di rientrare nell'Istituto, di essere ammonito se assume comportamenti non consoni allo stato religioso, cose tutte che gli *Orientamenti* già esplicitavano, ma che dovrebbero essere presenti pure nel diritto proprio.

Il can. 489 § 2 del CCEO accorda al Vescovo eparchiale la concessione dell'indulto di esclaustrazione per un quinquennio, alla pari del Moderatore supremo del CIC. Tuttavia, per il Patriarca non è indicato alcun limite già nella previsione codiciale, per cui anche in seguito alla deroga al canone orientale, egli può concedere l'indulto di esclaustrazione per più di cinque anni.³⁵

Si deve, infine, osservare che nel CCEO l'indulto di esclaustrazione ad istanza del religioso, di cui al can. 489 § 1, è riservata all'autorità ecclesiastica a cui l'Ordine o la Congregazione è soggetto (Vescovo eparchiale, Patriarca, Santa Sede), sentito il Superiore generale con il suo consiglio (cfr. can. 548 § 1).³⁶

4. INDULTO DI LASCIARE L'ISTITUTO A UN PROFESSO DI VOTI TEMPORANEI

La deroga apportata al can. 688 § 2 circa l'indulto di lasciare l'Istituto, concesso dal Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, a un professo temporaneo di un Istituto di diritto diocesano non comporta più la conferma del Vescovo diocesano della casa di assegnazione; resta, tuttavia, invariato quanto riferito ai monasteri *sui iuris* di cui al can. 615; in questi monasteri, pienamente autonomi, l'indulto di lasciare il monastero durante la professione temporanea necessita ancora della conferma del Vescovo della diocesi dove si trova la casa di assegnazione.

La modifica del § 2 non ha inteso toccare i monasteri *sui iuris*, di cui al can. 615, dal momento che presentano una peculiare struttura autonoma. Intanto, il can. 615 si occupa solo dei monasteri *sui iuris* femminili: quelli maschili «appartengono a Ordini che godono del privilegio dell'esenzione»;³⁷ mentre

³⁵ In tal senso, G. GIROTTI, D. SALACHAS, *Commento al can. 489*, in P. V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano, LEV, 2001, p. 450; J. ABBAS, *Commentary to can. 489*, in J. D. FARIS, J. ABBAS (a cura di), *A Practical Commentary to the code of Canons of the Eastern Churches*, vol. I, Montréal, Wilson & Lafleur, 2019, p. 940.

³⁶ L. LORUSSO, *Eastern Catholics and Latin Pastors. Issues and Canonical Norms*, English edition, a cura di J. D. Faris, Washington, Canon Law Society of America, 2013, p. 274; J. ABBAS, *Commentary to can. 489*, cit., pp. 939-942.

³⁷ J. TORRES, *Gli IVC e le SVA. Commentario esegetico alla parte III del libro II del CIC (cann. 607-640)*, «Commentarium pro religiosis» 93 (2012), p. 59.

quelli femminili possono essere soggetti a un Superiore regolare secondo le costituzioni oppure alla vigilanza del Vescovo diocesano, a norma del diritto.

Lasciando in capo al Vescovo della diocesi la conferma dell'indulto di uscita delle monache professe temporanee, il monastero è equiparato agli Istituti di diritto pontificio. Ma la richiesta di conferma dell'atto emesso dalla Superiore del monastero è necessaria a garanzia di una seconda istanza che altrimenti rimarrebbe non attuabile.³⁸

La deroga al canone in parola lascia invariata anche la regolamentazione dell'indulto di lasciare l'Istituto per i professi temporanei appartenenti agli Istituti religiosi di diritto pontificio e ai monasteri *sui iuris* di cui al can. 614,³⁹ la cui competenza continua a essere del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.

Nel CCEO, il can. 496 ha mantenuto integro il diritto particolare di poter riservare al Patriarca la concessione dell'indulto di lasciare il monastero a chi ha emesso la professione temporanea, purché il monastero sia situato entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale.

5. LA DIMISSIONE DA UN MONASTERO *SUI IURIS*

La deroga introdotta dal can. 699 § 2 riguarda ancora i monasteri *sui iuris*, di cui al can. 615, nel caso di dimissione⁴⁰ di una monaca. In tal caso, il decreto di dimissione compete al Superiore maggiore con il consenso del suo consiglio, mentre decade la competenza del Vescovo diocesano riguardo alla decisione della dimissione.

Si può subito notare una differenza sostanziale tra il caso di dimissione dal monastero e il caso di uscita dal monastero: in quest'ultimo caso, come già annotato, il Legislatore non ha mutato il dettato codiciale e ha lasciato integra la competenza del Vescovo della casa di assegnazione di confermare l'indulto.

La dimissione ora compete esclusivamente al Superiore maggiore con il consenso del suo consiglio. A mio sommesso avviso, tale deroga potrebbe comportare due tipi di questioni: la possibilità di rimettere gli atti della dimissione ad una autorità diversa dal Superiore, il Vescovo in questo caso, e la mancanza di garanzie procedurali.

³⁸ C. DURIGETTO, *La separazione dal monastero Aspetti peculiari relativi alle monache*, «Sequela Christi» 36 (2010), pp. 183-184 e nota 13.

³⁹ In dottrina si veda C. DURIGETTO, *I monasteri di monache associati agli ordini mendicanti* (can. 614), Città del Vaticano, LEV, 2010.

⁴⁰ Molto critico sull'istituto della dimissione, in quanto «crea alcuni problemi, notevolmente imbarazzanti e anomali rispetto alla struttura organica del Codice», è G. DI MATTIA, *Separazione dei membri dall'Istituto e dalla Società di vita apostolica*, «Commentarum pro Religiosis» 74 (1993), pp. 42-48.

Quanto al primo aspetto, pur comprendendo la *ratio* della nuova norma che intende decentrare le procedure e affidare responsabilità diretta e piena al Superiore più immediato, tuttavia la prassi e l'esperienza suggeriscono prudenza nel riservare un giudizio di discernimento e di decisione ad un solo Superiore, benché coadiuvato dal consenso previo del suo consiglio.

Inoltre, proprio in considerazione del fatto che non è più previsto l'intervento del Vescovo diocesano, sarebbe stato maggiormente prudente e coerente con la norma di cui al can. 699 § 1, considerato il testo e il contesto, che anche in questo caso la decisione del Superiore maggiore, che richiede il consenso del suo consiglio, fosse stata ugualmente raggiunta in modo collegiale. Non solo; la difformità si estende al can. 614 per «i monasteri associati ad un istituto maschile [che] mantengono la propria forma di vita e il proprio governo, secondo le costituzioni», ovvero per essi resta in vigore la dimissione con voto collegiale.

Il can. 499 del CCEO ha mantenuto la conferma del decreto di dimissione da parte del Patriarca, se così determinato dal diritto particolare per i monasteri entro i confini della Chiesa patriarcale.

6. IL DECRETO DI DIMISSIONE DALL'ISTITUTO SENZA CONFERMA

Collegata con la deroga del can. 699 § 2 vi è quella che concerne il can. 700: il decreto di dimissione di un professo – senza distinzione tra Istituti di diritto pontificio, di diritto diocesano o di monasteri *sui iuris*, di cui al can. 614 – deciso collegialmente dal Moderatore supremo con il suo consiglio, di cui al can. 699 § 1, entra in vigore nel momento in cui viene notificato all'interessato. Decade la necessità della previa conferma della Santa Sede; è fatta salva la già esistente possibilità di inoltrare il ricorso all'autorità competente entro dieci giorni.⁴¹

Sembra che il m.p. *Competentias quasdam decernere* abbia inteso ripristinare in materia lo stato *ante codicem*; infatti, lo Schema *De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum* nella seduta del 28 aprile 1980 conteneva due proposte alternative: la notifica del decreto di dimissione con la facoltà di ricorrere entro dieci giorni; la conferma del decreto da parte della autorità ecclesiastica.⁴² Tuttavia, la scelta tra le due proposte non trovò una soluzione condivisa; si trattò di una «gestazione travagliata»,⁴³ peraltro,

⁴¹ Mentre questa nota era in corso di stampa, il 2 aprile 2023 è stato promulgato il motu proprio *Expedit ut iura*, in vigore dal 7 maggio 2023, con il quale sono stati modificati i termini del ricorso da dieci a trenta giorni senza la necessità di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto di dimissione al suo autore.

⁴² «Communicationes» 13 (1981), pp. 356-358.

⁴³ G. DI MATTIA, *Separazione dei membri dall'Istituto e dalla Società di vita apostolica*, «Commentarum pro Religiosis» 74 (1993), p. 44.

con la “contraddizione” tra lo Schema del 1980, che non prevedeva la conferma del decreto, e il testo promulgato che, invece, richiede la conferma.⁴⁴

Ieri, come oggi, rimangono alcune perplessità circa la scelta di non sottoporre più il decreto di dimissione all'autorità superiore. L'allora Segretario della Pontificia Commissione osservava: «Quello che importa è tutelare al massimo la serietà del procedimento ed evitare la possibilità dell'arbitrio»;⁴⁵ del medesimo tenore le preoccupazioni di qualche consultore, volte ad evitare il rischio di «mancanza di garanzia di serietà da parte di alcune Congregazioni, soprattutto quelle piccole e di diritto diocesano»,⁴⁶ pensando «a tante Congregazioni femminili dove si potrebbero dare cose non corrette».⁴⁷

Anche oggi, permangono le medesime perplessità. Eliminato il passaggio del decreto di dimissione dalla Santa Sede per la conferma, rimane il fatto che la procedura richiede competenza e prudenza, sia per assicurare l'esercizio del diritto di difesa sia per garantire quella certa terzietà dell'autorità interna all'Istituto che giudica e decide la dimissione di un membro del proprio Istituto.

Circa la conferma del decreto di dimissione è stato osservato che esso «offre una garanzia doppia di giustizia, poiché la dimissione, ed il processo che ha portato ad essa, sono sottoposti ad un accurato esame, da parte della Santa Sede o del Vescovo diocesano prima della consegna del decreto al religioso [...]».⁴⁸ Ora, ci si può domandare chi garantisce tale giustizia? È vero che permane il diritto del religioso dimesso di interporre ricorso, ma quanti sono in grado di esercitarlo adeguatamente, anche per l'esiguo termine perentorio di dieci giorni? È altrettanto vero che nulla vieta che l'Istituto – prima di emettere il decreto di dimissione – possa chiedere al Dicastero di visionare la procedura e il decreto di dimissione per verificare che tutto sia stato realizzato correttamente, *in procedendo* e *in decernendo*. E il Dicastero potrà continuare ad offrire un servizio di consulenza, senza che ciò comporti la violazione del novellato can. 700.

Pur volendo ritenere valida la *ratio* esplicitata nella premessa del m.p., che mira a «favorire il senso della collegialità e della responsabilità pastorale» e ad «assecondare i principi di razionalità, efficacia ed efficienza», non si può non tenere in debito conto la prassi che il Dicastero ha elaborato proprio per far fronte alla quotidiana esperienza che registra errori di valutazione e lacune procedurali, specie nei piccoli Istituti e particolarmente in quelli fem-

⁴⁴ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris Canonici. Schema Patribus Commissionis reservatum*, Città del Vaticano, LEV, 1980, p. 152.

⁴⁵ «Communicationes» 13 (1981), p. 357.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 357.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 358.

⁴⁸ J. TORRES, *Forme di separazione dei membri dall'Istituto*, «Commentarium pro Religiosis» 98 (2017), p. 78.

minili. A fronte di tali problematiche, il Dicastero offriva un apporto specifico soprattutto nella verifica della correttezza della procedura e del merito ed evitava che, in caso di ricorso, il provvedimento potesse essere revocato, compromettendo l'efficacia del decreto emesso dal Superiore competente. Inoltre, il Dicastero interveniva nel garantire i diritti personali dei religiosi sottoposti a dimissione, con la verifica che le motivazioni addotte per le dimissioni fossero canonicamente certe e per evitare possibili abusi di potere.

Come già accennato, non è escluso che in singoli casi, specie se vi siano dubbi, le pratiche di dimissione possano essere sottoposte al Dicastero per una verifica di garanzia.

La prassi in queste procedure di dimissione registrava una bassa percentuale di ricorsi contro il decreto del Superiore. Se poi il Moderatore Supremo non indica nel decreto il diritto al ricorso – indicazione prevista *ad validitatem* –, potrebbero aumentare i casi di quanti, ignari della norma, subirebbero un provvedimento di dimissione forse disposto ingiustamente. Sotto questo profilo, eliminata la necessità della conferma del decreto di dimissione, non sarebbe stato fuori luogo ampliare i termini del ricorso, anche per non compromettere ulteriormente le possibilità di protezione del diritto dei religiosi di ricorrere. Si osservi che su questo aspetto specifico il can. 501 § 2 del CCEO prevede quindici giorni per il ricorso.

L'esperienza di applicazione del novellato can. 700 non si farà attendere nel palesare le conseguenze di questa nuova legge, prima fra tutte l'aumento dei ricorsi presentanti e accolti dal Dicastero, a motivo delle lacune sia nella corretta applicazione della procedura sia nella corretta valutazione delle cause.

Rimangono, infine, alcune altre *quaestiones disputatae*. Le accenno brevemente.

Non pare sia stata, ancora una volta, chiarita l'incertezza circa lo *status* canonico dei religiosi chierici, a seguito della dimissione; in particolare per quanto riguarda i casi in cui è necessario informare il Dicastero per il Clero e procedere con l'eventuale dimissione dallo stato clericale, in applicazione delle facoltà speciali attribuite a quel Dicastero.

Rimane aperta la questione circa la ammissibilità del ricorso al Dicastero o al Vescovo, omettendo la previa richiesta di revoca, a norma del can. 1734.⁴⁹

Il precedente can. 700 aveva ricevuto 2 risposte autentiche del 17 maggio 1986: una sulla notifica del decreto, se va fatta prima o dopo la conferma; l'altra sul Dicastero competente ad accogliere il ricorso *in suspensivo*, se cioè sia il Dicastero per gli IVC SVA o il Tribunale della Segnatura Apostolica.⁵⁰ Quale sarà il destino di queste due risposte? La prima sicuramente decade in

⁴⁹ In tal senso già G. MONTINI, *Commento al can. 700*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit., pp. 602-603.

⁵⁰ «Communicationes» 18 (1986), pp. 408-409.

quanto si riferisce al testo del canone definitivamente espunto. La seconda permane in quanto è ancora previsto il diritto di ricorrere e quindi la risposta II che determina(va) l'autorità competente a ricevere il ricorso in sospensivo.

Infine, non vi è alcun dubbio che l'eliminazione dell'obbligo di conferma del decreto di dimissione non riguarda la dichiarazione di dimissione *ipso iure* a norma del can. 694 § 1, 3° e di cui al m.p. *Communis vita* (cfr. can. 694 § 3). Trattandosi di fattispecie diverse, in quest'ultimo caso rimane l'obbligo di conferma. Infatti, la dimissione cui si riferisce il can. 700 è facoltativa, mentre quella di cui al can. 694 è *ipso facto*. E in particolare, la fattispecie normata dal § 1, n. 3 richiede che «tale dichiarazione per constare giuridicamente deve essere confermata dalla Santa Sede [...]». Qui propriamente si tratta di confermare la dichiarazione del fatto della irreperibilità del sodale assente illegittimamente, perché consti giuridicamente la dimissione, e non si tratta direttamente del decreto di dimissione.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- BOLCHI, E. L., DEL CINQUE, S., *Consacrate e radicate nella Chiesa particolare. Note di commento all'Istruzione Ecclesiae sponsae imago sull'Ordo virginum*, in A. P. Bosso, E. B. O. OKONKWO (a cura di), *“Quis custodiet ipsos custodes?”*. Studi in onore di Giacomo Incitti, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2021, pp. 403-422.
- DE PAOLIS, V., *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2015.
- Le sfide della perseveranza nella vita consacrata*, «Sequela Christi» 36 (2010), pp. 75-257 (numero monografico).
- TORRES, J., *Gli IVC e le SVA. Commentario esegetico alla parte III del libro II del CIC (cann. 573-746)*, «Commentarium pro religiosis» 92 (2011), pp. 7-125.
- IDEM, *Forme di separazione dei membri dall'Istituto*, «Commentarium pro Religiosis» 98 (2017), pp. 7-90.